

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 12 aprile 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 maggio 1981¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 1978² sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali,

Inserire nella sezione 6:

Art. 30a Allevamento e socializzazione

¹ La selezione, l'allevamento dei cuccioli, la tenuta e l'addestramento di cani devono essere finalizzati ad ottenere cani con un carattere equilibrato, facilmente socializzabili e con un potenziale di aggressività minimo nei confronti degli esseri umani e degli animali. Non è permesso esaltare il potenziale di aggressività nei discendenti.

² I cuccioli devono essere sufficientemente socializzati con gli esseri umani e con altri cani nonché abituati al loro ambiente.

Art. 31 cpv. 1, 1^{bis}, 4 e 5

¹ I cani devono avere quotidianamente sufficiente contatto con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani.

^{1bis} *Ex capoverso 1*

⁴ Chi tiene un cane deve adottare le necessarie misure di sicurezza affinché il cane non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.

¹ RS 455.1

² RS 455

³ RU 2006 1423

⁵ I particolari compiti dei cani d'assistenza e di utilità pubblica, dei cani da caccia, dei cani da conduzione del bestiame e dei cani da protezione del bestiame vanno tenuti in debita considerazione.

Art. 34a Notifiche

¹ I veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente persone o animali;
- b. presenta un comportamento aggressivo superiore alla media.

² I Cantoni possono estendere l'obbligo della notifica ad altre categorie di persone.

Art. 34b Controlli e misure

¹ Se le è notificato un caso di cui all'articolo 34a l'autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

² L'Ufficio federale disciplina le modalità di verifica.

³ Se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l'autorità cantonale competente ordina le misure necessarie.

⁴ L'autorità cantonale competente può esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani.

Art. 34c

Ex articolo 34a

Art. 34d

Ex articolo 34b

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1, 2^{bis}, 2^{ter}, 3 lett. d e d^{bis}

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.

^{2bis} I microchip possono essere consegnati solo ai veterinari.

⁴ RS 916.401

^{2ter} Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

³ Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane:

d. razza o tipo di razza;

d^{bis}. discendenza del cane (numero del microchip o del tatuaggio dei genitori);

Art. 17 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.

^{1bis} Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro 10 giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.

^{1ter} Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 2 maggio 2006.

² La cifra II entra in vigore il 15 agosto 2006.

12 aprile 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

